



281035

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE

COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione con modificazioni del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125.

Modifica dell'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in tema di proroga dei termini di scadenza dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e documentazione e per la massima diffusione tra il personale dipendente, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale n. 161, del 3 dicembre 2020, è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione con modificazioni del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020.

L'art. 3-bis del decreto legge 125/2020, modifica l'art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai novanta giorni successivi dalla stessa data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Lo stesso art. 3-bis sopra richiamato ha introdotto il comma 2-sexies all'art. 103 del decreto legge 18/2020, secondo il quale i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in argomento, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge 159/2020 (4 dicembre 2020) e che non sono stati rinnovati, si considerano validi sino alla stessa data di cui sopra.

Per quanto sopra indicato, considerando che salvo ulteriori proroghe lo stato di emergenza cesserà il 31 gennaio 2020, tutti i documenti suindicati aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021, sono da considerarsi validi sino al 3 maggio 2021.

Per quanto di specifico interesse, si sottolinea che la proroga di validità in argomento interessa anche le abilitazioni per l'esercizio dell'attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche e ai veicoli eccezionali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Periponio